Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **Roma - Mercoledì, 12 settembre 1928 - Anno VI** — **Numero 213**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*. via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Matera: *Libreria Riccardi.* — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vitt. Eman., 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Fichera di Rosaria Masumeci; Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 6 maggio 1928, n. 1169, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1928, n. 136, la superficie della zona di territorio staccata dal comune di Monte San Vito ed aggregata a quello di Chiaravalle è indicata in ettari 21.11.40, mentre è di ettari 24.11.40, come risulta dall'originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2466.

LEGGE 3 agosto 1928, n. 1961.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, che dà esecuzione all'Accordo firmato a Parigi, fra l'Italia ed altri Stati, il 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie con sede a Parigi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, che dà esecuzione all'Accordo firmato a Parigi fra l'Italia ed altri Stati, il 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, avente sede in Parigi, *colla sostituzione, nel primo comma dell'art. 2, delle parole*: « ammontare della categoria prima, prevista all'art. 11 » alle altre: « ammontare della categoria prevista all'art. 11 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Arrangement international pour la création, à Paris, d'un Office international des épizooties.

Les Gouvernements de la République Argentine, de la Belgique, du Brésil, de la Bulgarie, du Danemark, de l'Egypte, de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, du Guatémala, de la Hongrie, de l'Italie, du Luxembourg, du Maroc, du Mexique, de la Principauté de Monaco, des Pays-Bas, du Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, du Siam, de la Suède, de la Suisse, de la République Tchécoslovaque et de la Tunisie, ayant jugé utile d'organiser l'Office international des Epizooties, visé dans le vœu émis par la Conférence internationale pour l'étude des Epizooties, le 27 mai 1921, ont résolu de conclure un arrangement à cet effet et sont convenus de ce qui suit:

Article 1er.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à fonder et à entretenir un Office international des Epizooties dont le siège est à Paris.

Article 2.

L'Office fonctionne sous l'autorité et le contrôle d'un Comité formé de délégués des Gouvernements contractants. La composition et les attributions de ce Comité, ainsi que l'organisation et les pouvoirs dudit Office, sont déterminés par les statuts organiques qui sont annexés au présent arrangement et qui sont considérés comme en faisant partie intégrante.

Article 3.

Les frais d'installation ainsi que les dépenses annuelles de fonctionnement et d'entretien de l'Office sont couverts par les contributions des Etats contractants établies dans les conditions prévues par les statuts organiques visés à l'article 2.

Article 4.

Les sommes représentant la part contributive de chacun des Etats contractants sont versées par ces derniers au commencement de chaque année, par l'intermédiaire du Ministère des affaires étrangères de la République française, à la Caisse des dépôts et consignations, à Paris, d'où elles seront retirées, au fur et à mesure des besoins, sur mandats du directeur de l'Office.

Art. 5.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'apporter, d'un commun accord, au présent arrangement les modifications dont l'expérience démontrerait l'utilité.

Article 6.

Les Gouvernements qui n'ont pas signé le présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement français, et par celui-ci aux autres Gouvernements contractants; elle comportera l'engagement de participer par une contribution aux frais de l'Office, dans les conditions visées à l'article 3.

Article 7.

Le présent arrangement sera ratifié dans le conditions suivantes:

Chaque Puissance adressera, dans le plus court délai possible, sa ratification au Gouvernement français, par les soins duquel il en sera donné avis aux autres pays signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français.

La présente convention entrera en vigueur, pour chaque pays signataire, le jour même du dépôt de son acte de ratification.

Article 8.

Le présent arrangement est conclu pour une période de sept années. A l'expiration de ce terme, il continuera à demeurer exécutoire pour de nouvelles périodes de sept ans entre les Etats qui n'auront pas notifié, une année avant l'échéance de chaque période, l'intention d'en faire cesser les effets en ce qui les concerne.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont arrêté le présent arrangement en un seul exemplaire, qu'ils ont revêtu de leurs cachets; cet exemplaire restera déposé dans les archives du Gouvernement français et des copies certifiées conformes seront remises, par la voie diplomatique, aux Parties contractantes.

Ledit exemplaire pourra être signé jusqu'au 30 avril 1924 inclusivement.

Fait à Paris, le 25 janvier 1924.

Pour la République Argentine:	Signé: Luis Bemberg.
Pour la Belgique:	Signé: E. de Gaiffier.
Pour le Brésil:	Signé: L. M. de Souza-Dantas.
Pour la Bulgarie:	Signé: B. Morfoff.
Pour le Danemark:	Signé: H. A. Bernhoft.
Pour l'Egypte:	Signé: M. Fakhry.
Pour l'Espagne:	Signé: J. Quinones de Leon.
Pour la Finlande:	Signé: C. Enckell.
Pour la France:	Signé: R. Poincaré et Henry Chéron.
Pour la Grande-Bretagne:	Signé: Crewe.
Pour la Grèce:	Signé: A. Romanos.
Pour le Guatémala:	Signé: Adrian Recinos.
Pour la Hongrie:	Signé: Hevesy.
Pour l'Italie:	Signé: Romano Avezzana.
Pour le Luxembourg:	Signé: E. Leclère.
Pour le Maroc:	Signé: Beaumarchais.
Pour le Mexique:	Signé: Raf. Cabrera.
Pour Monaco:	Signé: Balny d'Avricourt.
Pour les Pays-Bas:	Signé: J. Loudon (pour le royaume en Europe).
Pour le Pérou:	Signé: M. H. Cornejo.
Pour la Pologne:	Signé: Alfred Chlapowski.
Pour le Portugal:	Signé: Antonio da Fonseca.
Pour la Roumanie:	Signé: Victor Antonesco.
Pour le Siam:	Signé: Charoon.
Pour la Suède:	Signé: Albert Ehrensvard.
Pour la Suisse:	Signé: Dunant.
Pour la Tchécoslovaquie:	Signé: Stefan Osuski.
Pour la Tunisie:	Signé: Beaumarchais.

Annexe.

Statuts organiques de l'Office international des épizooties.

Article 1er.

Il est institué à Paris un Office international des Epizooties relevant des Etats qui acceptent de prendre part à son fonctionnement.

Article 2.

L'Office ne peut s'immiscer en aucune façon dans l'administration des différents Etats.

Il est indépendant des autorités du pays dans lequel il est placé.

Il correspond directement avec les autorités supérieures ou services chargés, dans les divers pays, de la police sanitaire des animaux.

Article 3.

Le Gouvernement de la République française prendra, sur la demande du Comité international visé à l'article 6, les dispositions nécessaires pour faire reconnaître l'Office comme établissement d'utilité publique.

Article 4.

L'Office a pour objet principal:

a. De provoquer et de coordonner toutes recherches ou expériences intéressant la pathologie ou la prophylaxie des maladies infectieuses du bétail, pour lesquelles il y a lieu de faire appel à la collaboration internationale;

b. De recueillir et de porter à la connaissance des Gouvernements et de leurs services sanitaires les faits et documents d'un intérêt général concernant la marche des maladies épizootiques et les moyens employés pour les combattre;

c. D'étudier les projets d'accords internationaux relatifs à la police sanitaire des animaux et de mettre à la disposition des Gouvernements signataires de ces accords les moyens d'en contrôler l'exécution.

Article 5.

Les Gouvernements adressent à l'Office:

1° Par la voie télégraphique, notification des premiers cas de peste bovine ou de fièvre aphteuse constatés dans un pays ou dans une région jusque-là indemnes;

2° A intervalles réguliers, des bulletins établis suivant un modèle adopté par le Comité, donnant les renseignements sur la présence et l'extension des maladies comprises dans la liste suivante:

Peste bovine.
Fièvre aphteuse.
Péripneumonie contagieuse.
Fièvre charbonneuse.
Clavelée.
Rage.
Morve.
Dourine.
Peste du porc.

La liste des maladies auxquelles s'appliquent l'une ou l'autre des dispositions qui précèdent peut être revisée par le Comité, sous réserve de l'approbation des Gouvernements.

Les Gouvernements font part à l'Office des mesures qu'ils prennent pour combattre les épizooties, notamment de celles qu'ils instituent aux frontières pour protéger leur territoire contre les provenances des pays contaminés. Autant que possible ils répondent aux demandes de renseignements qui leur sont adressées par l'Office.

Article 6.

L'Office est placé sous l'autorité et le contrôle d'un Comité international qui est composé de représentants techniques, désignés par les Etats participants, à raison d'un représentant pour chaque Etat.

Article 7.

Le Comité de l'Office se réunit périodiquement au moins une fois par an; la durée de ses sessions n'est pas limitée.

Les membres du Comité élisent, par scrutin secret, un président dont le mandat a une durée de trois ans.

Article 8.

Le fonctionnement de l'Office est assuré par un personnel rétribué comprenant:

Un directeur;

Des fonctionnaires techniques;

Les agents nécessaires à la marche de l'Office.

Le directeur est nommé par le Comité.

Le directeur assiste aux séances du Comité avec voix consultative.

La nomination et la révocation des employés de toute catégorie appartiennent au directeur, qui en rend compte au Comité.

Article 9.

Les renseignements recueillis par l'Office sont portés à la connaissance des Etats participants par la voie d'un bulletin ou par des communications spéciales qui leur sont adressées soit d'office, soit sur leur demande.

Les notifications relatives aux premiers cas de peste bovine ou de fièvre aphteuse sont transmises télégraphiquement, aussitôt reçues, aux Gouvernements et aux services sanitaires.

L'Office expose, en outre, périodiquement, les résultats de son activité dans des rapports officiels qui sont communiqués aux Gouvernements participants.

Article 10.

Le *Bulletin,* qui paraît au moins une fois par mois, comprend notamment:

1° Les lois et règlements généraux ou locaux promulgués dans les différents pays concernant les maladies transmissibles du bétail;

2° Les renseignements concernant la marche des maladies infectieuses des animaux;

3° Les statistiques intéressant l'état sanitaire du cheptel mondial;

4° Des indications bibliographiques.

La langue officielle de l'Office et du *Bulletin* est la langue française. Le Comité pourra décider que des parties du *Bulletin* seront publiées en d'autres langues.

Article 11.

Les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'Office sont couvertes par les Etats signataires de l'arrangement et par ceux qui pourront y adhérer par la suite, dont la contribution est établie suivant les catégories ci-après:

1re catégorie, à raison de	. . . . . .	25 unités.
2e —	—	20
3e —	—	15
4e —	—	10
5e —	—	5
6e —	—	3

sur la base de cinq cents francs par unité.

Chaque Etat est libre de choisir la catégorie dans laquelle il désire s'inscrire. Il lui sera toujours loisible de s'inscrire ultérieurement dans une catégorie supérieure.

Article 12.

Il est prélevé sur les ressources annuelles une somme destinée à la constitution d'un fonds de réserve. Le total de cette réserve, qui ne peut excéder le montant du budget annuel, est placé en fonds d'Etat de premier ordre.

Article 13.

Les membres du Comité reçoivent sur les fonds affectés au fonctionnement de l'Office une indemnité de frais de déplacement. Ils reçoivent, en outre, un jeton de présence pour chacune des séances auxquelles ils assistent.

Article 14.

Le Comité fixe la somme à prélever annuellement sur son budget pour contribuer à assurer une pension de retraite au personnel de l'Office.

Article 15.

Le Comité établit son budget annuel et approuve le compte rendu des dépenses. Il arrête le règlement organique du personnel, ainsi que toutes dispositions nécessaires au fonctionnement de l'Office.

Ce règlement ainsi que ces dispositions sont communiqués par le Comité aux Etats participants et ne pourront pas être modifiés sans leur assentiment.

Article 16.

Un exposé de la gestion des fonds de l'Office est présenté annuellement aux Etats participants après la clôture de l'exercice.

Pour la République Argentine: Signé: LUIS BEMBERG.
Pour la Belgique: Signé: E. DE GAIFFIER.
Pour le Brésil: Signé: L. M. DE SOUZA-DANTAS.
Pour la Bulgarie: Signé: B. MORFOFF.
Pour le Danemark: Signé: H. A. BERNHOFT.
Pour l'Egypte: Signé: M. FAKHRY.
Pour l'Espagne: Signé: J. QUINONES DE LEON.
Pour la Finlande: Signé: C. ENCKELL.
Pour la France: Signé: R. POINCARÉ et HENRY CHÉRON.
Pour la Grande-Bretagne: Signé: CREWE.
Pour la Grèce: Signé: A. ROMANOS.
Pour le Guatémala: Signé: ADRIAN RECINOS.
Pour la Hongrie: Signé: HEVESY.
Pour l'Italie: Signé: ROMANO AVEZZANA.
Pour le Luxembourg: Signé: E. LECLÈRE.
Pour le Maroc: Signé: BEAUMARCHAIS.
Pour le Mexique: Signé: RAF. CABRERA.
Pour Monaco: Signé: BALNY D'AVRICOURT.
Pour les Pays-Bas: Signé: J. LOUDON (pour le royaume en Europe).
Pour le Pérou: Signé: M. H. CORNEJO.
Pour la Pologne: Signé: ALFRED CHLAPOWSKI
Pour le Portugal: Signé: ANTONIO DA FONSECA.
Pour la Roumanie: Signé: VICTOR ANTONESCO.
Pour le Siam: Signé: CHAROON.
Pour la Suède: Signé: ALBERT EHRENSVARD
Pour la Suisse: Signé: DUNANT.
Pour la Tchécoslovaquie: Signé: STEFAN OSUSKI.
Pour la Tunisie: Signé: BEAUMARCHAIS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 2467.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. 1997.
Riforma della legislazione sulla caccia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, e sue successive modificazioni;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare nuove norme per disciplinare la materia venatoria soprattutto nei riguardi della organizzazione dei cacciatori;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'economia nazionale è istituita la Commissione centrale venatoria, la quale è l'organo di consulenza tecnica per la pubblica Amministrazione, per quanto riguarda l'applicazione della legge sulla caccia, ed ha il còmpito di dare parere sui provvedimenti da emanarsi dal Ministero dell'economia nazionale in materia venatoria, come sopra ogni questione che, in ordine alla stessa, le verrà dal Ministro deferita per esame.

La Commissione è nominata dal Ministro per l'economia nazionale e si compone del presidente e di tre membri di libera scelta del Ministro, fra i quali un zoologo; di un membro designato dal Comitato olimpionico nazionale italiano, e di sei membri in rappresentanza dei cacciatori, designati dalla Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani, con riguardo alle diverse zone venatorie ed alle varie categorie interessate all'esercizio della caccia.

Della Commissione fanno parte, di diritto, il direttore generale dell'agricoltura, il comandante del gruppo legioni della Milizia forestale e il capo divisione competente.

Per la trattazione di particolari questioni, il Ministro per l'economia nazionale potrà chiamare come consulente un esperto del particolare caso in esame.

All'atto della prima applicazione del presente decreto, le nomine dei rappresentanti dei cacciatori sono deferite al Ministro per l'economia nazionale, su designazione del Comitato olimpionico nazionale italiano.

Art. 2.

Nel capoluogo di ogni Provincia è istituita una Associazione provinciale dei cacciatori.

I cittadini che abbiano ottenuto la licenza di caccia o di uccellagione ed i concessionari di bandite o di riserve di caccia fanno parte di diritto di detta Associazione, per la durata della rispettiva licenza o concessione, senza obbligo di speciali corresponsioni.

Potranno altresì esservi ammessi quali soci, con le norme che verranno stabilite nel regolamento, i cittadini che non abbiano più la licenza per ragioni di età o di salute e che abbiano speciali benemerenze venatorie.

Art. 3.

Le Associazioni provinciali dei cacciatori, di cui al precedente articolo, vengono riconosciute, in forza del presente decreto, come enti morali aventi personalità giuridica. Esse sono presiedute dalla Commissione di cui all'art. 6 del presente decreto.

Le Associazioni medesime sono ammesse, con gratuito patrocinio, a costituirsi parte civile nei procedimenti per reati di caccia.

Gli atti di esse sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro.

Art. 4.

Le Associazioni dei cacciatori inscritte nel registro di cui all'art. 34 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, potranno chiedere al Ministero dell'economia nazionale, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, di essere trasformate in sezioni della rispettiva Associazione provinciale dei cacciatori.

Ove la domanda sia accolta, le Associazioni stesse, ottenuta anche l'approvazione del proprio statuto, che dovrà essere aggiornato in armonia col presente decreto, faranno capo, in ogni forma della loro attività, all'Associazione provinciale, la quale curerà che esse diano il migliore rendimento ai fini dell'osservanza delle disposizioni in materia venatoria.

Nel caso che la domanda di trasformazione non venga prodotta o non sia accettata, le Associazioni che non intendano fondersi nell'Associazione provinciale, sussisteranno come società di fatto.

All'atto della trasformazione, il patrimonio dell'Associazione passerà di diritto all'Associazione provinciale, ma potrà alla prima esserne lasciata la gestione, in base alle norme che saranno fissate nel regolamento.

Le suddette disposizioni si applicheranno nei riguardi delle Associazioni che in avvenire sorgessero o chiedessero la trasformazione in sezioni.

Art. 5.

Le Associazioni provinciali dei cacciatori, con le rispettive sezioni, costituiscono la Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani, che fa capo al Comitato olimpionico nazionale italiano.

Art. 6.

Con decreto del prefetto verrà costituita, in ciascuna Provincia, una Commissione venatoria, la quale avrà sede presso il Consiglio provinciale dell'economia, nel quale verrà inquadrata, con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Essa sarà composta:

a) di quattro soci dell'Associazione provinciale dei cacciatori, nominati dal prefetto, tenuto conto dei vari generi di caccia e di aucupio;

b) di due rappresentanti dei concessionari di bandite o di riserve, designati dal Consiglio provinciale dell'economia;

c) di un professore di scienze naturali, possibilmente zoologo, nominato dal prefetto;

d) del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura;

e) di un ufficiale della Milizia nazionale forestale o di un funzionario tecnico forestale.

Tale Commissione eleggerà nel proprio seno il presidente, il segretario ed il cassiere-economo.

Ai membri della Commissione non è dovuta alcuna indennità o medaglia di presenza. Essi durano in carica un triennio e possono venire confermati.

Il regolamento stabilirà le norme di funzionamento della Commissione.

Art. 7.

Le Commissioni venatorie di cui al precedente articolo, oltre quello di presiedere l'Associazione provinciale, hanno i seguenti còmpiti:

a) invigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria e provvedere a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune lanciate, ove se ne riconosca l'utilità, e alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellagione, a mezzo anche d'apposite guardie giurate;

b) dare valido impulso ad una vasta azione di propaganda, che valga a diffondere fra i cacciatori e uccellatori e nei cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria;

c) esaminare e trasmettere, con motivato parere, al Ministero dell'economia nazionale i voti formulati in materia venatoria e suggerire le proposte ritenute rispondenti agli interessi venatori della Provincia;

d) provvedere alla gestione dei fondi di cui all'art. 10 del presente decreto;

e) dar parere al Ministero dell'economia nazionale, d'accordo con le Commissioni venatorie delle Provincie confinanti, comprese nella stessa zona venatoria, di cui al successivo art. 9, in ordine alle restrizioni da apportare al normale esercizio venatorio;

f) provvedere al censimento delle bandite e riserve della Provincia ed indicare al Ministero dell'economia nazionale quali rispondano agli scopi della legge, segnalandone l'effettivo rendimento;

g) dar parere al Ministero dell'economia nazionale sulla costituzione ed eventuale rotazione delle bandite provinciali di ripopolamento e di rifugio e sulla concessione e revoca delle riserve, nonchè su tutte le questioni in materia di tecnica e di esercizio venatorio;

h) provvedere alla pubblicazione annuale, entro il mese di luglio, del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia e curarne la maggiore diffusione in tutta la Provincia.

Art. 8.

Le Associazioni provinciali dei cacciatori sono tenute a provvedere, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla compilazione di un « albo » comprendente tutti gli iscritti, divisi per categoria (cacciatori, uccellatori, concessionari di riserve, concessionari di bandite, soci benemeriti); tale « albo » sarà conservato presso la Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 9.

E' data facoltà al Ministero per l'economia nazionale di provvedere, con proprio decreto, sulla proposta della Commissione centrale venatoria e sentito il parere delle Commissioni venatorie delle Provincie interessate, alla suddivisione del Regno in zone venatorie, a seconda delle speciali esigenze tecniche di protezione e di incremento della fauna propria a ciascuna regione.

In conseguenza di tale suddivisione, potrà, di volta in volta che se ne presenti la necessità o la convenienza, essere convocata, per l'esame di questioni interessanti una data zona, una Commissione formata di rappresentanti delle Commissioni venatorie delle Provincie comprese nella zona di cui trattasi, nonchè di membri della Commissione centrale venatoria.

Art. 10.

All'atto del rilascio della licenza di caccia o di uccellagione e del versamento all'ufficio del registro della tassa di bollo per le tabelle indicanti il divieto di caccia nelle bandite e nelle riserve o l'appostamento, dovrà versarsi all'ufficio del registro anche l'importo della seguente sopratassa:

1° per ogni licenza di porto di arma lunga da fuoco per uso di caccia L. 10;

2° per ogni licenza di spingarda o di altra arma impostata L. 25;

3° per ogni licenza di uccellagione vagante L. 5;

4° per ogni licenza di uccellagione con appostamento fisso di cui alle lettere seguenti *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*) del n. 17 della tariffa allegata alla legge sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, L. 25;

5° per ogni tabella indicante il divieto di caccia nelle bandite e nelle riserve o l'appostamento L. 0.10.

Similmente, per ogni L. 100 o frazione di L. 100 di imposta ettariale per le riserve, verrà imputato ai riservisti un maggiore onere di L. 10, da riscuotersi nei modi indicati dall'art. 14 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla caccia, approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2448.

Il provento della sopratassa e del maggiore onere a carico dei riservisti di cui al precedente comma è devoluto alle Commissioni provinciali venatorie. A tale effetto verranno istituiti, con decreto del Ministro per le finanze, due appositi capitoli: l'uno nello stato di previsione dell'entrata, e l'altro nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale; lo stanziamento di quest'ultimo capitolo sarà variato con decreto dello stesso Ministro per le finanze in relazione all'importo della entrata, sotto deduzione di un ventesimo per spese di riscossione.

Il Ministro per l'economia nazionale provvederà ad assegnare ad ogni Commissione provinciale venatoria una somma eguale all'80 per cento degli introiti di ciascuna Provincia.

In attesa dell'accertamento dei proventi effettivi, il Ministro per l'economia potrà assegnare alle Commissioni provinciali acconti per l'importo non superiore ai tre quarti della somma presumibilmente dovuta, e salvo conguaglio finale.

Le Commissioni provinciali venatorie impiegheranno le somme loro spettanti, sotto il controllo ministeriale, nelle spese necessarie al funzionamento proprio ed a quello delle Associazioni provinciali e delle rispettive sezioni, nonchè nelle spese per la sorveglianza sulla caccia e per i ripopolamenti, ivi compresi la manutenzione ed il funzionamento di bandite.

Sul fondo residuale inscritto al detto capitolo, il Ministro per l'economia nazionale potrà disporre ulteriori assegnazioni alle Commissioni provinciali, a seconda degli speciali bisogni venatori locali, dopo aver provveduto alle spese generali della organizzazione dei cacciatori, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Art. 11.

Sono abrogati gli articoli 34, 35 e 37 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, nonchè tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto o per le quali questo abbia diversamente provveduto.

Art. 12.

Sono abolite le tasse indicate alle lettere *d*) e *q*) del n. 17 della tariffa allegata alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 13.

E' data facoltà al Governo del Re di provvedere, sentita la Commissione centrale venatoria di cui all'art. 1, al coordinamento, in testo unico, delle presenti disposizioni con quelle della legge 24 giugno 1923, n. 1420, e del R. decreto 4 maggio 1924, n. 754, nonchè con ogni altra disposizione sulla caccia, e di inserirvi norme, di carattere legislativo, intese a disciplinare organicamente la materia venatoria, integrando, modificando, o sopprimendo, le norme attualmente vigenti.

Con lo stesso testo unico saranno pure dettate le disposizioni occorrenti per la estensione della legislazione sulla caccia alle nuove Provincie, con gli opportuni adattamenti resi necessari dalle peculiari condizioni di quei territori, e dalle loro esigenze faunistiche.

Il Governo del Re è autorizzato altresì ad emanare, su parere della stessa Commissione centrale venatoria, il nuovo regolamento in applicazione del testo unico ed in sostituzione del regolamento vigente, approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2448.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 276, *foglio* 35. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2468.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 agosto 1928, n. 1998.

Reclutamento straordinario di sergenti nel ruolo specializzato dell'Arma aeronautica, categorie armieri-arteficieri, fotografi e automobilisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 ottobre 1923, n. 645;

Visto il decreto Commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata l'urgenza e la necessità di provvedere ad alcuni servizi della Regia aeronautica mediante un reclutamento straordinario di sottufficiali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per l'aeronautica di procedere per una volta tanto, in deroga ad ogni altra disposizione e nei limiti dei posti indicati nel successivo art. 2, ad un reclutamento straordinario di sergenti, nel ruolo specializzato dell'Arma aeronautica, categorie armieri-arteficieri, fotografi e automobilisti.

Art. 2.

I posti che potranno essere conferiti in virtù delle disposizioni contenute nel presente decreto sono i seguenti:

per la categoria armieri-arteficieri, 28;
per la categoria fotografi, 22;
per la categoria automobilisti, 18.

Art. 3.

Le nomine al grado di cui all'art. 1 potranno essere conferite a cittadini italiani di buona condotta morale e politica, che abbiano compiuto alla data del presente decreto il 20° anno di età e non superato il 35° ed abbiano esercitato nella vita civile un mestiere attinente alla specialità cui aspirano.

Esse saranno inoltre subordinate alle modalità indicate nel successivo articolo.

Dei posti che potranno essere conferiti a senso delle disposizioni di cui al presente decreto, una metà potrà essere assegnata a coloro che siano ammogliati.

Art. 4.

Per poter conseguire la nomina di cui all'art. 1 gli aspiranti dovranno superare apposito esame di concorso, le cui norme saranno stabilite dal Ministero dell'aeronautica.

Coloro che avranno superato tale esame saranno, entro i limiti dei posti messi a concorso e secondo la graduatoria dei punti riportati, assunti in servizio nella Regia aeronautica col grado di aviere, e a seconda dell'eventuale servizio militare in precedenza prestato, sia nella Regia aeronautica stessa sia in altre forze armate dello Stato, dovranno contrarre la ferma di sei anni o una ferma sufficiente per raggiungere il 6° anno di servizio, se il servizio anteriormente prestato sia inferiore a tale periodo, o il 12° anno di servizio, se il servizio precedentemente prestato sia uguale o superiore a sei anni. Coloro che abbiano già compiuto 12 anni di servizio non dovranno assumere vincolo speciale di ferma.

Gli aspiranti saranno ammessi a frequentare un corso tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi. Al termine dei primi due mesi riceveranno il grado di aviere scelto; riceveranno quello di sergente al compimento, con esito favorevole, delle prove finali del corso medesimo, e saranno posti nei ruoli delle rispettive categorie dopo i sergenti meno anziani che si troveranno in servizio all'atto della loro nomina al grado stesso.

Gli aspiranti che non supereranno le prove finali saranno prosciolti dalla ferma e collocati in congedo, a meno che non abbiano ancora da compiere la ferma di leva, nel qual

caso saranno trattenuti in servizio per compiere la ferma stessa come avieri di governo.

Sarà anche in facoltà del Ministro per l'aeronautica di prosciogliere dalla ferma, col trattamento di cui al precedente comma, durante lo svolgimento del corso, quegli aspiranti che per poca attitudine professionale o per motivi disciplinari, o comunque per altri motivi, non diano affidamento di divenire buoni elementi o di poter conseguire la nomina a sergente nel tempo prescritto.

Art. 5.

La carriera e il trattamento economico e di quiescenza dei sottufficiali nominati a senso delle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno regolati dalle norme ordinarie vigenti per i sottufficiali delle stesse categorie della Regia aeronautica.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 276, foglio 36. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2469.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. 2000.

Finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, col quale è stato creato l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1924, n. 1945, contenente le norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944;

Visto l'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, concernente i finanziamenti a favore del suddetto Istituto;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2638, concernente nuove disposizioni relative all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 430, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1148, per effetto del quale un rappresentante dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego è stato chiamato a far parte del Comitato centrale e della Giunta esecutiva del detto Istituto;

Considerata la necessità e l'urgenza di una operazione di finanziamento con somministrazione di fondi da parte del Monte dei Paschi di Siena, in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di mutui al detto Istituto;

Considerata la necessità e l'urgenza di autorizzare l'Istituto nazionale suddetto a costruire case in Rodi con parte dei fondi assegnati dal R. decreto 27 gennaio 1927, n. 90; e di autorizzare a favore del detto Istituto un'altra operazione di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti per costruzione di case nel Regno;

Considerata la necessità e l'urgenza che i Comitati provinciali per la rappresentanza del detto Istituto e la Commissione per l'assegnazione degli alloggi in Roma sieno integrati con un rappresentante dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego;

Visto il disposto dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze e dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la guerra e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, a termini e per gli effetti dell'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, ad assumere in conto corrente dal Monte dei Paschi di Siena tanta somma fino alla concorrenza di L. 15,000,000, ricevendo titoli del Prestito del Littorio 5 % che saranno calcolati al prezzo di emissione di L. 87.50 oltre gli interessi maturati sui titoli stessi al giorno del ritiro.

La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di richiedere che in luogo dei titoli siano fatti versamenti in contanti, i quali in ogni caso non potranno superare le L. 5,000,000.

Le somme in contanti saranno introitate ed i titoli saranno ritirati e realizzati dalla Cassa depositi e prestiti per conto e su richiesta dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, a seguito di concessione di mutui che la Cassa stessa farà all'Istituto in corrispondenza delle somme in denaro contante ed al prezzo dei titoli calcolati come al primo comma del presente articolo, per la costruzione di case, a condizione che sia destinata ad abitazioni in Toscana approssimativamente la somma di L. 11,000,000 (di cui L. 2,000,000 nella città di Siena e L. 2,000,000 nella città di Grosseto) e che della rimanenza L. 2,000,000 siano destinate alla costruzione in corso di case in Bolzano.

La realizzazione dei titoli potrà essere fatta direttamente dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato se questo lo richiederà.

L'assunzione delle somme suddette in conto corrente si effettuerà mano mano che si somministreranno i mutui entro gli anni 1928, 1929 e 1930 per importo non superiore in ciascun anno ad un terzo della somma totale. Tale conto corrente sarà chiuso non oltre l'anno 1930, qualunque sia la somma corrisposta, essendo in facoltà dell'Istituto di chiedere che l'operazione si concreti anche per somme minori di quelle autorizzate col presente decreto.

La somministrazione per la parte computabile al prezzo dei titoli sarà fatta sempre per somme multiple di L. 87.50.

Art. 2.

Sul conto corrente di cui all'art. 1 decorrerà a favore del Monte dei Paschi di Siena l'interesse annuo del 5.85 %

sino al 1955 e del 6 % per gli anni successivi, da corrispondersi ad annualità posticipate.

Gli interessi sino al 31 dicembre 1930 saranno portati in aumento delle somme prelevate.

L'ammortamento del debito risultante da tale conto corrente comincerà il 1° gennaio 1931, costituendosi un'annualità posticipata costante comprensiva dell'interesse nella misura anzidetta e di una quota capitale commisurata all'estinzione graduale del debito in 50 anni.

Detta annualità sarà pagata in contanti dalla Cassa depositi e prestiti al Monte dei Paschi di Siena in due rate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno; le rate semestrali e le somme versate anticipatamente verranno scontate al saggio d'interesse del conto.

Con la stessa decorrenza e con le stesse condizioni e modalità, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato regolerà ed ammortizzerà il proprio debito verso la Cassa depositi e prestiti garantendolo con la iscrizione di prima ipoteca sui terreni e sulle costruzioni.

Il Monte dei Paschi di Siena corrisponderà all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a titolo di elargizione speciale per l'attenuazione dell'onere di interessi stabilito dal presente articolo la somma di L. 100,000 in ragione di L. 30,000 in ciascuno degli anni 1928 e 1929 e di L. 40,000 nell'anno 1930.

Tali somme saranno accantonate dalla Cassa depositi e prestiti per essere accreditate all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato alla scadenza delle prime quote dell'annualità da questo dovute a partire dal 1° gennaio 1931.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti avrà in ogni tempo la facoltà, previo congruo avviso di mesi sei, di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il conto corrente.

Art. 4.

Sia che il realizzo dei titoli venga fatto direttamente dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, sia che venga fatto dalla Cassa depositi e prestiti per conto di esso, l'Istituto nazionale resterà obbligato verso la Cassa depositi e prestiti per la somma corrispondente al prezzo dei titoli fissato dall'art. 1.

Le eventuali perdite, dipendenti dalla differenza tra il realizzo dei titoli accreditati ed il prezzo fissato a favore del Monte dei Paschi di Siena ai sensi dell'art. 1, saranno a carico dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e gli eventuali profitti saranno a favore del Monte dei Paschi di Siena, sino alla concorrenza dell'ammontare dell'elargizione di L. 100,000 di cui all'art. 2, e, per l'eccedenza, a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Qualora alla chiusura del conto corrente di cui all'art. 1 risultassero profitti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, l'Istituto stesso dovrà devolverli a scomputo immediato del mutuo, e la Cassa depositi e prestiti ad immediato scomputo del suo conto corrente.

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti, nel ritirare dal Monte dei Paschi di Siena i titoli di cui all'art. 1 al prezzo convenuto di L. 87.50, rilascerà allo stesso, su richiesta di esso, corrispondenti certificati di credito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 934.

Art. 6.

Gli interessi, il capitale ed i pagamenti per le operazioni di conto corrente contemplate nel presente decreto sono esenti da ogni tassa presente e futura, come ogni atto e quietanza ed i certificati di credito di cui all'art. 5 relativi alle somme versate e restituite sono esenti dalla tassa di bollo e di registro.

Gli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti sui versamenti in conto corrente ad essa fatti dal Monte dei Paschi ai sensi del presente decreto e destinati alla costruzione di case per gli impiegati dello Stato sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 7.

Per la regolazione dei rapporti nascenti dal presente decreto tra il Monte dei Paschi di Siena e la Cassa depositi e prestiti, le presenti disposizioni sostituiscono in ogni effetto la formale convenzione; e le eventuali particolarità che occorresse definire saranno stabilite fra i due Istituti per semplice corrispondenza.

Per quel che concerne i mutui da concedersi all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato vigono le disposizioni regolatrici dei mutui della Cassa depositi e prestiti in tutto quanto non è esplicitamente disciplinato dalle presenti disposizioni.

Art. 8.

Nei riguardi dell'operazione prevista dal presente decreto, il Monte dei Paschi di Siena è autorizzato a derogare dalle disposizioni e dalle limitazioni stabilite dal suo statuto.

Art. 9.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato è autorizzato, in deroga alle norme che lo regolano, a costruire case in Rodi, nel limite di spesa di non oltre L. 1,500,000, avvalendosi della somma assegnata all'Istituto medesimo con R. decreto 27 gennaio 1927, n. 90.

Il Governatore delle Isole Egee ha la rappresentanza in Rodi, a tutti gli effetti, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Le norme per l'esecuzione di quanto dispone il presente articolo saranno stabilite con decreto dei Ministri per gli affari esteri, per la guerra e per le finanze.

Art. 10.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere con fondi degli Istituti di previdenza o con fondi provenienti da altre gestioni all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato un mutuo di L. 1,500,000 all'interesse del 6 % annuo, con ammortamento in 50 anni, per costruzione di case, in conto della somma di L. 500,000,000 di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

A tale mutuo si applicano, salvo quanto è disposto dal presente articolo, le disposizioni vigenti per i mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Art. 11.

Della Commissione per l'assegnazione in affitto degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in Roma, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, convertito nella legge 18 dicembre 1927,

n. 2638, farà parte di diritto un rappresentante dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego da designarsi dal Ministero delle corporazioni.

Art. 12.

Della rappresentanza dell'Istituto nazionale negli altri capoluoghi di Provincia o di ex circondari farà parte anche il segretario provinciale dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego.

Art. 13.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 38. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2470.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 settembre 1928, n. 2021.

Modificazioni al trattamento doganale del frumento, della farina di frumento e del semolino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tabella generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1925, n. 1229, che ripristina i dazi doganali della tariffa generale sul frumento, sui cereali minori e sui prodotti derivati;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal giorno 13 settembre corrente, i dazi doganali di importazione stabiliti dalla tariffa generale alle voci n. 64, 70 *a*) e 71 saranno applicati nella seguente misura:

64	— Frumento	lire oro 11 per quintale
70 *a*)	— Farina di frumento	lire oro 16.75 per quintale
71	— Semolino	lire oro 22.75 per quintale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 58. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2471.

REGIO DECRETO 20 luglio 1928, n. 2005.

Riconoscimento come corpo morale dell'Ente autonomo per le case popolari di Foggia.

N. 2005. R. decreto 20 luglio 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Ente autonomo per le case popolari di Foggia, con sede in Foggia, è riconosciuto come corpo morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1928 - Anno VI

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gerzina fu Francesco, nato a Trieste il 26 agosto 1878, e residente a Trieste, via Tor S. Pietri, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ghersina »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gerzina è ridotto in « Ghersina ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Paola Gerzina nata Novak fu Giuseppe, nata il 23 aprile 1879, moglie;
2. Alberto di Giovanni, nato il 5 marzo 1914, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Silvio Godnic di Federico, nato a Trieste il 27 marzo 1899, e residente a Trieste, Gretta di Sotto, n. 150, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godenigo »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Silvio Godnic è ridotto in « Godenigo »

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Olimpio Golob di Liberale, nato a Pisino il 25 dicembre 1905, e residente a Trieste, via R. Manna, n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colombo »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Olimpio Golob è ridotto in « Colombo »

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Brunone Gollob fu Francesco, nato a Trieste il 7 agosto 1899, e residente a Trieste, via Montecchi, n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colombo »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Brunone Gollob è ridotto in « Colombo ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Gombac di Antonio, nato a Trieste il 10 settembre 1900, e residente a Trieste, via L. Ricci, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gombacci ».
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Gombac è ridotto in « Gombacci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Grablovitz fu Giuseppe, nata a Trieste il 2 dicembre 1853, e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio, n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gravelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Grablovitz è ridotto in « Gravelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Natalia Grablovitz fu Giuseppe nata a Trieste il 14 marzo 1859, e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio, n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gravelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Natalia Grablovitz è ridotto in « Gravelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Hlabse fu Andrea nato a Trieste il 5 giugno 1904 e residente a Trieste, via Slataper, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Classi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Hlabse è ridotto in « Classi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Hocevar fu Giuseppe nato a Trieste il 22 dicembre 1893 e residente a Trieste, via N. Machiavelli, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coceani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Hocevar è ridotto in « Coceani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maddalena Donaggio vedova Hochkofler fu Francesco, nata a Trieste il 19 dicembre 1850 e residente a Trieste, via S. Michele, 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caffieri ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maddalena Donaggio vedova Hochkofler è ridotto in « Caffieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Diego Hojak di Guglielmo nato a Trieste il 26 marzo 1906 e residente a Trieste, via Ferriera, 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Viatori »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Diego Hojak è ridotto in « Viatori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Olga Hojak fu Stefano nata a Trieste il 19 marzo 1877 e residente a Trieste, via G. Caprin, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Viatori »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Olga Hojak è ridotto in « Viatori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Hojak fu Stefano nato a Trieste il 10 aprile 1881 e residente a Trieste, via G. Caprin, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Viatori »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto nell'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Hojak è ridotto in « Viatori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Attilio Horkic fu Carlo nato a Trieste il 15 marzo 1899 e residente a Trieste, via Solitario, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orchis »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Attilio Horkic è ridotto in « Orchis ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Luigia Rin ved. Horkic fu Vincenzo, nata a Sacile (Friuli) il 12 gennaio 1870, e residente a Trieste, via Solitario, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orchis »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Luigia Rin vedova Horkic è ridotto in « Orchis ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oreste Horkic fu Carlo, nato a Trieste il 23 novembre 1902, e residente a Trieste, via Solitario, 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orchis »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oreste Horkic è ridotto in « Orchis ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Jasbitz di Francesco, nato a Comeno il 28 settembre 1895 e residente a Trieste, Gretta di Sopra, 425, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tassini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Jasbitz è ridotto in « Tassini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Jasbitz, nata Macuz, fu Giovanni Maria, nata il 30 novembre 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Iasbitz fu Pietro, nato a Trieste il 15 luglio 1892 e residente a Trieste, via Enrico Toti, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tassini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Iasbitz è ridotto in « Tassini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Iasbitz nata Pergar di Giuseppe, nata il 21 febbraio 1895, moglie;
2. Bruno di Pietro, nato il 26 gennaio 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Antonia Belli vedova Illich Fanò fu Luigi, nata a Pola il 9 maggio 1873 e residente a Trieste, via Giorgio Vasari, n. 7, e

diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gilli-Fanò ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Antonia Belli vedova Illich Fanò è ridotto in « Gilli-Fanò ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Kallin fu Giuseppe, nato a Trieste il 1° aprile 1874 e residente a Trieste, Guardiella, n. 556, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Callini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Kallin è ridotto in « Callini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lidia Kallin nata Meschiari di Carlo, nata il 16 gennaio 1878, moglie;
2. Menotti Edoardo di Carlo, nato il 17 ottobre 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kerpan fu Giacomo, nato a Trieste il 19 febbraio 1885 e residente a Trieste, via Settefontane, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cherpani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kerpan è ridotto in « Cherpani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Kerpan nata Hrib di Andrea, nata il 18 agosto 1886, moglie.
2. Bruno di Giuseppe, nato il 4 agosto 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Konic fu Lorenzo, nato a Santa Croce (Aidussina) il 16 gennaio 1881 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio, n. 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cavallini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Konic è ridotto in « Cavallini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Konic nata Fabjan di Francesco, nata il 22 aprile 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Leustik fu Matteo, nato a Trieste il 6 dicembre 1873 e residente a Trieste, via Ferriera, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Allegri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Leustik è ridotto in « Allegri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Leustik nata Piorar fu Giuseppe, nata il 29 agosto 1878, moglie;
2. Bruno di Nicolò, nato il 9 giugno 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Lonzar fu Giuseppe, nato a San Rocco (Muggia) il 7 dicembre 1870 e residente a Trieste, via Moisè Luzzatto, n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lonzari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Lonzar è ridotto in « Lonzari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Lonzar nata Calcich di Domenico, nata il 17 marzo 1881, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 12 novembre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Kovacic di Fioravante, nato a Trieste il 29 ottobre 1906 e residente a Trieste, via Fornace, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cova »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Kovacic è ridotto in « Cova ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Lettner fu Alessandro, nato a Trieste il 5 settembre 1888 e residente a Trieste, via Media, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lentini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Lettner è ridotto in « Lentini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carmela Lettner nata Crusich fu Filippo, nata il 7 luglio 1898, moglie;
2. Licia di Francesco, nata il 27 luglio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Medvet di Isidoro nato a Trieste l'11 agosto 1905 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio, 122, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orsini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Medvet è ridotto in « Orsini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Gugliemō Mistelsteiger di Guglielmo nato a Trieste il 7 giugno 1897 e residente a Trieste, Salita Gretta, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mistelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Guglielmo Mistelsteiger è ridotto in « Mistelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Mosetig di Francesco, nato a Trieste il 28 settembre 1905, e residente a Trieste, via Ponziana, n. 63, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Mosetig è ridotto in « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Mosettig fu Valentino, nato a Trieste il 20 ottobre 1877, e residente a Trieste, via Molin a Vapore, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Mosettig è ridotto in « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Mosettig di Francesco, nato a Trieste il 5 marzo 1907, e residente a Trieste, via Ponziana, n. 63, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Mosettig è ridotto in « Mosetti »

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Malvina Nessich fu Giuseppina, nata a Trieste il 16 luglio 1893, e residente a Trieste, piazza Ospitale, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nessi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni della seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Malvina Nessich è ridotto in « Nessi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Augusto Novak fu Giovanni, nato a Trieste il 29 agosto 1877, e residente a Trieste, via Ruggero Manna, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nova »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augusto Novak è ridotto in « Nova ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Novak nata Valencich fu Giuseppe, nata il 14 marzo 1867, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Giuseppe Novic fu Luigi, nato a Trieste l'11 marzo 1903, e residente a Trieste, via Cologna, n. 14-P, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Novelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Giuseppe Novic è ridotto in « Novelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 settembre 1928 - Anno VI

Francia	74.69	Belgrado	33.725
Svizzera	368.25	Budapest (Pengo)	3 33
Londra	92.778	Albania (Franco oro)	366.30
Olanda	7.671	Norvegia	5.11
Spagna	316.87	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.662	Svezia	5.12
Berlino (Marco oro)	4.558	Polonia (Sloty)	215 —
Vienna (Schillinge)	2.70	Danimarca	5.11
Praga	56.75		
Romania	11.65	Rendita 3,50 %	71.725
Peso argentino Oro	18.28	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Carta	8.03	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.126	Consolidato 5 %	82.675
Dollaro Canadese	19.09	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.25
Oro	369.04		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione (Elenco n. 6).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro quinquennale	1017	Cap. 1,900 —	Favilla Benvenuto-Renato fu *Antonio*, minore sotto la tutela di Del Prete Silvio.	Favilla Benvenuto-Renato fu *Giovanni-Antonio*, minore ecc. come contro.
3.50 %	255602	14 —	Giani Stefano, *Carlo*, *Cleto* Giuseppe e Luigi fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Bosisio Candida, dom. a Cassano Valcuvia (Como).	Giani Stefano, *Giuseppe-Carlo-Antonio*, *Cleto o Cletto*, Giuseppe e Luigi, minori ecc. come contro.
»	255282	28 —		
»	262372	52.50		
»	271269	24.50	Giani Stefano, *Carlo*, *Cleto*, Luigi e Giuseppe fu Luigi, minori ecc. come la precedente.	
»	810911	105 —	Antonini Albertina di *Carlo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. e Domodossola (Novara).	Antonini Albertina di *Massimo*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	401964	190 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	148491	125 —	Fantozzi *Giuseppe-Pasquale* fu Aristide, minore sotto la p. p. della madre Uglioni Picrina di Giuseppe, ved. Fantozzi, dom. a Ghemme (Novara).	Fantozzi *Pasquale-Giuseppe* fu Aristide, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Certific. provvisorio prestito Littorio	41181	Cap. 500 —	Bianchini *Agostino*.	Bianchini *Ambrogio di Luigi*.
3.50 %	245451	35 —	Lombardo Teresa di Gioacchino, *nubile*, dom. a Palermo.	Lombardo Teresa di Gioacchino, *minore* sotto la p. p. del padre, dom. a Palermo.
»	337051	70 —	Guillaume *Maria-Isolina-Teresa* fu *Francesco*, ved. di Durand Silvestro, dom. a Rocchemolles (Torino).	Guillaume *Maria-Teresa-Isolina* fu *Giovanni-Francesco*, ved. ecc. come contro.
Con. 5 %	23970	750 —	Tomatis Alessandro fu Giovanni, dom. a Torino.	Tomatis Alessandro fu Giovanni, *minore sotto la tutela di Tomatis Alessandro*, dom. a Torino.
»	471746	5,000 —	Guerrieri Floriano fu *Achille*, dom. a Palermo.	Guerrieri Floriano fu *Francesco*, dom. in Palermo.
3.50 %	712825	290.50	Petrosillo *Paola* fu Onofrio minore sotto la p. p. della madre Fiume Maria Giuseppa, ved. di Petrosillo Onofrio, con usufrutto alla madre.	Petrosillo *Paolo* fu Onofrio, minore ecc. come contro, con usufrutto alla madre.
»	669612	3,920 —	Nicolosi Gaetano di Giuseppe, dom. a Linguaglossa (Catania); con usuf. vital. congiuntamente a Nicolosi Carmela, ved. di Pafumi Giuseppe, *Antonina*, Concetta e Maria, nubili, sorelle fu Gaetano, dom. a Linguaglossa (Catania).	Intestata come contro; con usufr. vital. congiuntamente a Nicolosi Carmela, ved. di Pafuni Giuseppe, *Concetta-Elisabetta-Antonina*, Concetta e Maria, nubili, ecc. come contro.
Cons. 5 %	227916	1,055 —	Cerimedo *Enrico* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Legnano (Milano).	Cerimedo *Enrica* di Giovanni, minore, ecc. come contro.
Ricevuta provvisoria	725	17.50	Angela Maria Parodi fu *Bartolomeo*.	Angela Maria Parodi di *Ignoti*.
»	5940	10.50	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 % Certific. provvisorio prestito Littorio	157	Cap. 6,700 —	La Rocca *Rosalia*.	La Rocca *Letizie-Grazia-Rosalia fu Leonardo*.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	465159	25 —	Martinetti Erminia di *Carlo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Caresana (Vercelli).	Martinetti Erminia di *Pietro*, minore, ecc. come contro.
3.50 %	757912	7 —	Bianchi Lorenzina fu *Luigi*, moglie di Marengo Giovenale, dom. a Centallo (Cuneo), vincolata.	Bianchi Lorenzina fu *Nicola-Pietro-Luigi*, moglie ecc. come contro.
»	633245	115.50	Bianchi Lorenzina di *Luigi* moglie di Marengo Giovenale, dom. a Centallo (Cuneo), vincolata e con usuf. congiuntivo e cumulativo ai coniugi Bianchi Nicola-Pietro-Luigi fu Domenico e Schiavi *Ernesta* fu Gerolamo lermo.	Bianchi Lorenzina di *Nicola-Pietro-Luigi*, moglie ecc. come contro, vincolata e con usuf. congiuntivo e cumulativo ai coniugi Bianchi Nicola-Pietro-Luigi fu Domenico e Schiavi *Luigia-Ernestina-Gaetana* fu Gerolamo.
»	680655	45.50	*Maraschini* Pacifico fu Luigi, dom. a Vanzone con S. Carlo (Novara).	*Maraschin* Pacifico fu Luigi dom. come contro.
Buoni Tesoro ordinari	566 1486	Cap. 500 — » 5,000 —	Romagnoli Berta fu *Antonio*, ved. Pilato.	Romagnoli Berta fu *Clemente* ved. Pilato.
»	4420	» 10,000 —	Guida Rosina di *Giuseppe* minore sotto la p. p. del padre.	Guida Rosina di *Domenico-Giuseppe*.
Buono Tesoro quinquennale 14ª emissione stampigliato	610	» 5,600 —	Montini Battista e Chiara di *Edoardo*, minore sotto la p. p. del padre.	Montini Battista e Chiara fu *Alessandro-Edoardo*, minori ecc. come contro.
Buoni Tesoro ordinari	1582 1583 1584 1585 1586	» 10,000 — » 10,000 — » 10,000 — » 10,000 — » 10,000 —	Scarperia Carolina fu *Antonino*.	Scarperia Carolina fu *Antonio*.
Buono Tesoro quinquennale	616	» 200 —	Bassani *Olga* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre.	Bassani *Giuseppina-Olga* di Giovanni, *nubile*
3.50 %	189172	903 —	*Luchelli* Pietro di Giacomo dom. a Potenza con usuf. a *Luchelli* Giacomo fu Pietro, domiciliato a Potenza.	*Lucchelli* Pietro di Giacomo dom. a Potenza, con usuf. a *Lucchelli* Giacomo fu Pietro domiciliato a Potenza.
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Sez. di R. Tesoreria di Genova il 29 dic. 1924 per titoli 3.50 % (1906)	6039	Cap. 25,000 —	Allegretti *Maria*, ved. Garbarino fu Simone.	Allegretti *Maddalena-Maria* fu Simone, ved. Garbarino.
Cons. 5 %	35968	1,875 —	Germani Carlo, Giacomo, Emilia ed Irene di Germano *minori* sotto la p. p. del padre e figli nascituri dal detto Germani Germano, dom. a Brescia, con usuf. vital. a Germani Germano fu Carlo dom. a Brescia.	Germani Carlo, Emilia *moglie di Franchi Camillo*, Irene *moglie di Zanelli Narciso* e Giacomo di Germano, *l'ultimo minore* sotto la p. p. del padre e figli nascituri dal detto Germani Germano, dom. a Brescia, con usuf. vital. come contro.
»	39794	150 —	Germani Carlo, *Erminia*, Irene e Giacomo di Germano *minori* sotto la p. p. del padre e figli nascituri da esso Germani Germano fu Carlo, dom. a Brescia, con usuf. vital. come la precedente.	

DEBITO — 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	259171	70 —	Barbero *Riccardo* di Giovanni-Benvenuto, domiciliato a Canelli (Alessandria).	Barbero *Pietro-Riccardo* di Giovanni ecc. come contro.
»	671729	283.50	Scriffignano Grazia fu Francesco, vedova di *Squillace* Ludovico, dom. in Agira (Catania)	Scriffignano Grazia fu Francesco ved. di *Squillaci* Ludovico, dom. in Agira (Catania).
»	695012	101.50	*Squillace* Paolina fu Lodovico, nubile, domiciliata in Agira (Catania).	*Squillaci* Paolina, ecc. come contro.
Buoni del Tesoro ordinari eserc. 1925-26	1727 2304 2305 2738	Cap. 5,000 — » 10,000 — » 10,000 — » 10,000 —	*Distefano Consoli* Costanza fu Salvatore.	*Consoli* Costanza fu Salvatore, moglie di *Distefano Domenico*.
Cons. 5 %	173865	170 —	Cantarella *Luigia-Rosalia-Giuseppa-Paola* fu Pio, nubile, presunta assente, sotto la curatela speciale di Cagliano Felice fu Luigi, dom. a Serravalle d'Asti (Alessandria).	Cantarella *Giuseppe-Lulia-Paola-Rosaria* fu Pio, ecc. come contro.
»	115581	130 —	Italiano *Iolanda* di Stefano, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Casamassima (Bari)	Italiano *Orlanda* di Stefano, minore, ecc, come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: **Bruni**.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 76.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1832 — Data: 6 dicembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Oliva Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 1110 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2715 — Data: 10 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico — Intestazione: Cartia Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 360 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4984 — Data: 7 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico — Intestazione: Sabucchi Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 35 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 209 — Data: 8 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Piredda Giovanna fu Giuseppe, vedova Cappai, per conto proprio e dei minori figli Cappai Raimondo, Giuseppe, Mario, Antonio, Francesco e Salvatore fu Sebastiano-Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 20 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 9 giugno 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione: Franco Letizia di Bartolomeo e Lerro Giovanni di Prisco, domiciliato a Forlì — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 66.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1537 — Data: 17 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico — Intestazione: Harisson Giuseppe Enrico — Titoli del debito pubblico: nominativi 5 — Rendita: L. 1400 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 — Data: 24 agosto 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Cersosimo Giuseppe di Alessio per conto della Chiesa parrocchiale di S. Giuliano in Castrovillari — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 60 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 383 — Data: 28 dicembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione: Sezione di Regia tesoreria di Treviso per conto del comune di Por (Trento) — Titoli del debito pubblico: obbligazioni delle Venezie 11 — Interessi 3.50 %: capitale L. 81,300, con decorrenza 1° luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: **Bruni**.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica.

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 26 dal 25 giugno al 1° luglio 1928 - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Licata	E	1	—
Aosta	Issogne	B	1	—
Id.	La Salle	B	1	—
Avellino	Calitri	O	—	1
Bari delle Puglie	Castellana	Cp	—	1
Id.	Gioia del Colle	O	—	1
Bergamo	Bergamo	B	—	1
Bolzano	S. Lorenzo	B	—	1
Brescia	Rovegno	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	1
Id.	Offlaga	B	—	1
Brindisi	Carovigno	Cp	—	1
Id.	Id.	E	—	2
Catania	Mascalucia	O	—	1
Catanzaro	Cagliato	Cp	—	1
Cosenza (a)	S. Lucido	Cp	—	1
Cuneo	Morozzo	Cp	1	—
Enna	Assoro	B	—	1
Foggia	Cerignola	B	3	—
Id.	Foggia	B	2	—
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Ceccano	B	1	—
Id.	Ferentino	B	—	1
Id.	Frosinone	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Vico nel Lazio	B	1	—
Novara	Cureggio	B	—	1
Palermo	Palazzo Adriano	B	—	1
Pavia	Bascapè	B	1	—
Pescara (a)	Moscufo	S	—	1
Potenza	Laurenzana	O	1	—
Id.	Rionero in Volture	Cp	2	—
Rieti	Torri in Sabina	B	—	1
Roma	Prossedi	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Salerno	Sanza	Cp O	2	—
Id.	Sassano	Cp O	1	—
Taranto	Taranto	B	1	—
Torino	Carmagnola	B	—	1
Trento	Lomaso	B	—	1
Varese	Angera	B	1	—
Id.	Mornate	B	—	1
			26	22

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio sintomatico.			
Catania	Bronte	B	—	1
Cremona	Cremona	B	—	1
Frosinone	Torrice	B	1	—
Id.	Trivigliano	B	—	1
Pisa	Santa Croce sull'Arno	B	—	1
Roma	Leprignano	B	1	—
Id.	Roma	B	—	1
Sassari	Ozieri	O	1	—
Id.	Siligo	B	1	—
Id.	Terranova	B	1	—
			5	5
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	8	—
Id.	Alluvioni Cambiò	B	1	—
Id.	Asti	B	2	1
Id.	Bergamasco	B	2	2
Id.	Borgo S. Martino	B	2	—
Id.	Capriata d'Orba	B	1	—
Id.	Carezzano	B	2	—
Id.	Casale Monferrato	B	10	—
Id.	Cassine	B	1	—
Id.	Castelletto d'Orba	B	3	—
Id.	Castelletto Scazzoso	B	1	—
Id.	Castelnuovo d'Asti	B	3	—
Id.	Cerro Tanaro	B	1	—
Id.	Francavilla Bislo	B	1	—
Id.	Frassineto Po	B	2	—
Id.	Frugarolo	B	1	—
Id.	Giarole	B	8	1
Id.	Lu	B	1	—
Id.	Masio	B	3	1
Id.	Mombello	B	1	—
Id.	Morano Po	B	1	—
Id.	Novi	B	2	—
Id.	Occimiano	B	9	—
Id.	Ovada	B	2	—
Id.	Oviglio	B	6	—
Id.	Pomaro M.	B	4	—
Id.	Pozzolo Formigara	B	3	1
Id.	Predosa	B	1	—
Id.	Quattordio	B	1	—
Id.	S. Giorgio Monfalc.	B	1	—
Id.	S. Salvatore	B	7	3
Id.	Serralunga di Crea	B	1	—
Id.	Spigno	B	1	—
Id.	Stazzano	B	—	1
Id.	Terzo	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	1
Id.	Viguzzolo	B	1	—
Id.	Villadeati	B	1	—
Id.	Volpedo	B	—	1
Aosta	Ivrea	B	1	—
Id.	Villaneuve	B	1	—
Avellino	Volturara	B	1	12
Bergamo	Albino	B	6	—
Id.	Almè con Villa	B	3	1
Id.	Ambivere	B	—	1
Id.	Antegnate	B	6	—
Id.	Ardesio	B	4	4
Id.	Azzano S. Paolo	B	14	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Bergamo	Bergamo	B	—	2
Id.	Bianzano	B	1	—
Id.	Boltiere	B	2	—
Id.	Bottanuco	B	—	1
Id.	Brumano	B	4	—
Id.	Camerata Cornello	B	—	3
Id.	Caravaggio	B	16	—
Id.	Casirate d'Adda	B	—	1
Id.	Casnigo	B	8	1
Id.	Cazzano S.Andrea	B	4	—
Id.	Centrisola	B	3	1
Id.	Clusone	B	7	2
Id.	Cologno al Serio	B	2	—
Id.	Costa di Monticelli	B	2	—
Id.	Costa Volpino	B	1	—
Id.	Curdomo	B	2	—
Id.	Dalmine	B	20	2
Id.	Dezzo di Scalve	B	1	—
Id.	Fara d'Adda	B	3	—
Id.	Fara Olivana	B	—	1
Id.	Fontanella	B	14	3
Id.	Gaudino	B	18	—
Id.	Grassobbio	B	23	3
Id.	Gromo	B	3	—
Id.	Grumello del Monte	B	—	1
Id.	Leffe	B	1	1
Id.	Lurano	B	5	—
Id.	Mapello	B	12	—
Id.	Marne	B	1	—
Id.	Martinengo	B	7	—
Id.	Misano di Gera d'Ad.	B	1	—
Id.	Mozzanica	B	1	2
Id.	Nembro	B	2	1
Id.	Oltressenda Alta	B	3	—
Id.	Oltressenda Bassa	B	7	—
Id.	Orio al Serio	B	7	—
Id.	Osio Sotto	B	3	1
Id.	Pagazzano	B	1	1
Id.	Parre	B	7	—
Id.	Pedrengo	B	1	—
Id.	Peia	B	6	—
Id.	Piario	B	5	—
Id.	Ponte di Nossa	B	2	—
Id.	Ponte S. Pietro	B	1	1
Id.	Pradalunga	B	2	—
Id.	Predore	B	—	1
Id.	Presezzo	B	3	—
Id.	Pumenengo	B	2	—
Id.	Riviera d'Adda	B	—	1
Bergamo	Rocca de Colle	B	1	—
Id.	Rogno	B	10	—
Id.	Romano di Lombàrd.	B	21	1
Id.	S. Giovanni Bianco	B	3	—
Id.	S. Martino de' Calvi	B	—	1
Id.	S. Paolo d'Argon	B	9	2
Id.	Schilpario	B	15	1
Id.	Serina	B	1	1
Id.	Sotto Collina	B	3	—
Id.	Suisio	B	5	4
Id.	Taleggio	B	6	3
Id.	Telgate	B	2	—
Id.	Torre Pallavicina	B	3	—
Id.	Trabuchello	B	1	—
Id.	Trescore Balneario	B	—	1
Id.	Treviglio	B	3	—
Id.	Treviolo	B	—	1
Bergamo	Urgnano	B	3	—
Id.	Valbondione	B	4	—
Id.	Velleve	B	1	—
Id.	Vedeseta	B	1	—
Id.	Verdello	B	6	—
Id.	Vilminore di Scalve	B	4	—
Id.	Zanica	B	37	—
Id.	Zogno	BS	18	—
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	—	1
Id.	Bentivoglio	B	2	—
Id.	Bologna	B	2	—
Id.	Borgo Panicale	B	2	—
Id.	Budrio	B	—	2
Id.	Castelfranco dell''Em.	B	—	1
Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Medicina	B	1	—
Id.	Monterenzio	B	—	1
Id.	Persiceto	B	—	1
Id.	S. Giorgio di Piano	B	—	2
Id.	S. Pietro in Casale	B	1	3
Id.	S. Agata Bolognese	B	2	—
Brescia	Bagnolo Mella	B	6	—
Id.	Bagolino	B	2	8
Id.	Bienno	B	—	7
Id.	Borgosatollo	B	1	—
Id.	Borno	B	—	2
Id.	Botticino	B	2	2
Id.	Bovegno	B		8
Id.	Breno	B	—	3
Id.	Calcinato	B	4	6
Id.	Calvisano	B	—	1
Id.	Camignone	B	—	2
Id.	Capo di Ponte	B	2	2
Id.	Castenedolo	B	1	2
Id.	Castrezzato	B	4	1
Id.	Cazzago S. Martino	B	—	2
Id.	Chiari	B	7	3
Id.	Cimbergo Paspardo	B	—	2
Id.	Coccaglio	B	4	—
Id.	Collio	B	2	1
Id.	Cologne	B	2	1
Id.	Colombaro	B	—	1
Id.	Cossirano	B	2	2
Id.	Fiesse	B	1	—
Id.	Gambara	B	1	—
Id.	Gardone Val Trompia	B	—	5
Id.	Gottolengo	B	1	2
Id.	Lonato	B	—	1
Id.	Loveno Grumello	B	—	1
Id.	Lozio	B	—	4
Id.	Malonno	B	1	7
Id.	Montichiari	B	—	2
Id.	Pavone Mella	B	3	2
Id.	Podergnaga-Oriano	B	1	1
Id.	Pezzaze	B	2	1
Id.	Pian Camuno	B	2	1
Id.	Pisogne	B	1	—
Id.	Poncarale-Flero	B	—	1
Id.	Portese	B	1	—
Id.	Provaglio d'Iseo	B	—	1
Id.	Provazze	B	1	—
Id.	Quinzano d'Oglio	B	4	—
Id.	Remedello	B	2	—
Id.	Rezzato	B	1	—
Id.	Rudiano	B	2	—
Id.	S. Felice del Benaco	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	S. Gervasio Bresc.	B	7	8
Id.	S. Eufemia della Fon.	B	1	—
Id.	S. Zeno Naviglio	B	2	3
Id.	Seniga	B	6	3
Id.	Sonico	B	—	1
Id.	Tavernole S. M.	B	—	4
Id.	Torbiato	B	1	—
Id.	Torbole Casaglio	B	1	—
Id.	Urago d'Oglio	B	—	2
Id.	Vaglio	B	—	4
Id.	Vezza d'Oglio	B	4	—
Id.	Villa Carcina	B	—	2
Id.	Villachiara	B	1	—
Id.	Visano	B	1	—
Id.	Vobarno	B	1	—
Catanzaro	Guardavalle	B	1	—
Chieti (*a*)	Casalincontrada	O	—	3
Como	Albiolo	B	3	—
Id.	Alzate	B	5	—
Id.	Appiano	B	8	—
Id.	Barzago	B	3	—
Id.	Bellagio	B	2	—
Id.	Bernate	B	3	—
Id.	Binago	B	3	—
Id.	Bosisio	B	4	—
Id.	Bregnano	B	2	—
Id.	Cantù	B	6	—
Id.	Carimate	B	2	—
Id.	Casletto	B	4	—
Id.	Castello B.	B	6	—
Id.	Civate	B	12	—
Id.	Colle Brianza	B	7	—
Id.	Dolzago	B	3	—
Id.	Ello	B	3	—
Id.	Erba	B	11	—
Id.	Garbagnate	B	4	—
Id.	Grandola	B	7	—
Id.	Guanzate	B	4	—
Id.	Introbio	B	3	—
Id.	Lurago Erba	B	2	—
Id.	Maccio	B	3	—
Id.	Missaglia	B	6	—
Id.	Moggio	B	—	2
Id.	Molteno	B	4	—
Id.	Monticello	B	4	—
Id.	Oggionno	B	8	—
Id.	Olgiate Comasco	B	5	—
Id.	Olgiate Molgora	B	3	—
Id.	Oltrona	B	2	—
Id.	Parè	B	7	—
Id.	Plesio	B	8	—
Id.	Proserpio	B	2	—
Id.	S. Fermo della Batt.	B	5	—
Id.	Senna Comasco	B	4	—
Id.	Sirone	B	4	—
Id.	Sirtori	B	7	—
Id.	Solbiate	B	3	—
Cremona	Bonemerse	B	1	—
Id.	Bordolano	B	3	—
Id.	Ca' d'Andrea	B	2	1
Id.	Cappella Cantone	B	1	1
Id.	Cappella di Picenar.	B	2	—
Id.	Carpaneta	B	—	1
Id.	Casalbuttano	B	4	—
Id.	Castelverde	B	1	2
Id.	Colla Dati	B	3	1
Cremona	Chieve	B	1	1
Id.	Cingia de' Botti	B	4	—
Id.	Corte de' Frati	B	5	—
Id.	Crema	B	4	—
Id.	Cremona	B	9	4
Id.	Cumignano	B	3	2
Id.	Derovere	B	2	3
Id.	Gabbianeta	B	5	—
Id.	Gombito	B	1	—
Id.	Isola Dovarese	B	—	1
Id.	Izano	B	5	—
Id.	Malagnino	B	4	1
Id.	Martignana di Po	B	—	1
Id.	Offanengo	B	3	—
Id.	Olmeneta	B	3	1
Id.	Ostiano	B	2	3
Id.	Palvareto	B	—	1
Id.	Persico	B	—	2
Id.	Pescarolo	B	2	2
Id.	Pieve d'Olmi	B	2	—
Id.	Pieve S. Giacomo	B	6	—
Id.	Rivolta d'Adda	B	4	—
Id.	S. Daniele Ripa Po	B	1	1
Id.	S. Martino del Lago	B	1	2
Id.	Scandolara Ripa d'O	B	—	3
Id.	Sesto Cremonese	B	2	2
Id.	Sospiro	B	3	1
Id.	Spinadesco	B	2	—
Id.	Tredossi	B	1	1
Id.	Vaiano	B	—	1
Cuneo	Govone	B	1	—
Id.	Oncino	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	1	—
Id.	Ferrara	B	—	1
Id.	Formignana	B	—	1
Id.	Ostellato	B	1	—
Firenze	Campi Bisenzio	B	1	—
Id.	Dicomano	B	3	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Firenze	B	1	1
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Firenzuola	B	7	—
Id.	Fucecchio	B	1	1
Id.	Montemurlo	B	1	—
Id.	Pelago	B	—	1
Id.	Ruffina	B	1	1
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Vicchio	B	1	—
Fiume	Apriano	O	—	2
Foggia	Apricena	B	1	—
Id.	Lucera	B	3	—
Id.	S. Nicandro Garg.	B	3	—
Id.	S. Severo	B	8	—
Id.	Torremaggiore	B	1	—
Id.	Volturino	B	2	—
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Ferentino	B	—	1
Id.	Ripi	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Supino	B	—	1
Genova	Campo Ligure	B	1	—
Id.	Canepa	B	6	—
Id.	Ceranesi	B	2	—
Id.	Genova	B	8	—
Id.	Mezzanego	B	1	—
Id.	Ronco	B	11	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Genova	Sestri Levante	B	4	—
Id.	Uscio	B	1	—
Grosseto	Gavorrano	B	18	—
Id.	Grosseto	B	6	—
Id.	Magliano in Toscana	B	1	—
Id.	Massa Marittima	B	1	—
Id.	Montieri	B	1	—
Id.	Orbetello	B	15	—
Id.	Roccastrada	B	15	—
Lecce	Lecce	B	4	—
Id.	Surbo	B	2	—
Livorno	Collesalvetti	B	50	—
Id.	Id.	S	3	—
Id.	Livorno	B	16	2
Lucca	Barga	B	1	—
Id.	Camaiore	B	4	2
Id.	Capannori	B	2	—
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Castiglione	B	4	—
Id.	Gallicano	B	1	—
Id.	Lucca	B	8	—
Id.	Massarosa	B	2	—
Id.	Pietrasanta	B	3	—
Id.	Seravezza	B	2	1
Id.	Viareggio	B	1	—
Macerata	Fiuminata	O	4	—
Massa e Carrara (a)	Bagnane	B	4	5
Id.	Carrara	B	10	—
Id.	Fivizzano	B	7	—
Id.	Massa	B	9	—
Id.	Montignoso	B	2	—
Id.	Mulazzo	B	—	3
Id.	Pontremoli	B	6	—
Milano	Abbadia C.	B	—	3
Id.	Mairago	B	—	1
Id.	Rho	B	—	3
Id.	S. Colombano al L.	B	—	2
Id.	Secugnago	B	—	2
Id.	Triuggio	B	—	3
Id.	Vanzago	B	—	2
Id.	Zelo Surrigone	B	—	2
Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Bomporto	B	1	—
Id.	Campogalliano	B	5	—
Id.	Carpi	B	13	2
Id.	Finale	B	4	1
Id.	Formigine	B	3	1
Id.	Maranello	B	—	1
Id.	Mirandola	B	5	—
Id.	Modena	B	6	1
Id.	Monfestino	B	5	—
Id.	Pavullo	B	2	1
Id.	S. Cesario	B	5	1
Id.	S. Prospero	B	6	1
Id.	Sassuolo	B	17	—
Id.	Soliera	B	2	—
Napoli	Cancello	B	1	—
Id.	Giugliano	B	2	1
Id.	Grazzanise	B	2	1
Id.	Napoli	B	—	1
Novara	Biandrate	B	1	—
Id.	Borgolavezzaro	B	13	—
Id.	Briona	B	1	—
Id.	Cameri	B	43	2
Id.	Crevoladossola	B e S	—	3
Id.	Cureggio	B	—	1
Novara	Gravellona Toce	B	1	—
Id.	Mergozzo	B	—	1
Id.	Mezzomerico	B	6	6
Id.	Momo	B	9	2
Id.	Novara	B	34	20
Id.	Oleggio	B	9	2
Id.	Romentino	B	2	1
Id.	Sozzago	B	1	2
Id.	Stresa Borromeo	B	1	1
Id.	Tornaco	B	—	4
Id.	Trecate	B	2	—
Id.	Vinzaglio	B	—	1
Padova	Cadoneghe	B	2	—
Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Padova	B	4	—
Id.	Vigonza	B	3	1
Id.	Villanova	B	1	—
Parma	Busseto	B	3	2
Id.	Collecchio	B	3	—
Id.	Cortile S. Martino	B	—	1
Id.	Felino	B	4	1
Id.	Fidenza	B	11	7
Id.	Fontevivo	B	1	2
Id.	Fornovo	B	2	—
Id.	Golese	B	1	—
Id.	Montechiarugolo	B	6	1
Id.	Noceto	B	3	—
Id.	Parma	B	1	1
Id.	Polesine	B	—	1
Id.	Salsomaggiore	B	3	—
Id.	Sorbolo	B	6	1
Id.	Traversetolo	B	2	—
Id.	Trecasali	B	2	—
Id.	Varano	B	11	—
Id.	Vigatto	B	17	—
Id.	Zibello	B	2	—
Pavia	Arena Po	B	—	1
Id.	Bascapè	B	1	—
Id.	Belgioioso	B	1	—
Id.	Borgarello	B	1	—
Id.	Candia Lomellina	B	—	1
Id.	Cerpignago	B	2	—
Id.	Casorate Primo	B	—	1
Id.	Castello d'Agogna	B	—	3
Id.	Castelnovetto	B	1	—
Id.	Cernesina	B	1	—
Id.	Chignolo Po	B	—	1
Id.	Confienza	B	2	—
Id.	Corteolona	B	1	—
Id.	Gambolò	B	1	1
Id.	Garlasco	B	2	—
Id.	Goido	B	—	1
Id.	Godiasco	B	1	—
Id.	Linarolo	B	4	1
Id.	Miradolo	B	3	1
Id.	Ottobiano	B	3	4
Id.	Pavia	B	2	1
Id.	Pieve del Cairo	B	2	—
Id.	Pizzale	B	1	—
Id.	Robecco	B	—	1
Id.	S. Giorgio	B	2	2
Id.	S. Martino Siccomario	B	1	—
Id.	S. Nazaro dei Burg.	B	1	—
Id.	Scaldasole	B	2	2
Id.	Silvano Pietra	B	—	2
Id.	Torre d'Isola	B	—	3

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Pavia	Torrevecchia Pia	B	—	1
Id.	Torriano	B	1	—
Id.	Tromello	B	4	3
Id.	Valeggio	B	—	1
Id.	Valle Salimbene	B	—	1
Id.	Vellozzo Bellini	B	—	3
Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Villanterio	B	3	—
Id.	Vistarino	B	2	—
Id.	Voghera	B	2	—
Id.	Zerbolò	B	1	—
Perugia	Foligno	B	1	1
Id.	Magione	B	4	1
Id.	Nocera Umbra	B	3	1
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Perugia	B	6	2
Pescara (*a*)	Civitella Casanova	Cp O	95	—
Id.	Farindola	O	22	7
Piacenza	Borgonovo	B	2	—
Id.	Calendasco	B	2	2
Id.	Caorso	B	—	1
Id.	Castell'Arquato	B	1	1
Id.	Castel S. Giovanni	B	2	2
Id.	Castelvetro	B	1	4
Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Gragnano	B	1	—
Id.	Piacenza	B	5	3
Id.	Piozzano	B	—	1
Id.	Pontenure	B	1	—
Id.	Sarmato	B	2	—
Id.	Villanova	B	1	—
Pisa	Bagni San Giuliano	B	4	1
Id.	Bientina	B	1	—
Id.	Cascina	B	1	—
Id.	Pisa	B	5	2
Id.	S. Miniato	B	6	—
Id.	Vecchiano	B	10	—
Pistoia	Larciano	B	1	—
Id.	Montale	B	1	—
Id.	Pescia	B	1	1
Id.	Pistoia	B	5	—
Id.	Sambuca	B	2	1
Id.	Id.	O	3	1
Id.	S. Marcello	B	5	1
Potenza	Rionero in Vulture	Cp	—	1
Ravenna	Massalombarda	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	B	2	1
Id.	Casalgrande	B	3	—
Id.	Cavriago	B	—	1
Id.	Ciano d'Enza	B	2	3
Id.	Reggio nell'Emilia	B	1	3
Id.	Rubiera	B	5	1
Id.	Scandiano	B	—	1
Id.	Villaminozzo	B	4	—
Roma	Gavignano	B	1	—
Id.	Leprignano	B	1	—
Id.	Roma	B	8	3
Id.	Id.	O	1	—
Rovigo	Adria	B	2	—
Id.	Canaro	B	3	1
Id.	Fiesso Umbertiano	B	—	1
Id.	Melara	B	2	—
Id.	Occhiobello	B	1	—
Id.	Pettorazza	B	—	1
Salerno	Palomonte	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Salerno	Sicignano	B	—	1
Savona	Cairo	B	1	—
Id.	Lonno	B	1	—
Id.	Pietra Ligure	B	1	—
Siena	Casole d'Elsa	B	1	4
Id.	Castellina in Chianti	B	1	—
Id.	Castelnuovo Berard.	B	7	—
Id.	Chiusdino	B	4	—
Id.	Gaiole in Chianti	B	2	—
Id.	Monteriggioni	B	1	—
Id.	Monteroni d'Arbia	B	—	2
Id.	Murlo	B	5	—
Id.	Siena	B	3	—
Id.	Sovicille	B	—	6
Sondrio	Campodolcino	B	—	6
Id.	Civo	B	4	—
Id.	Grosio	E	—	2
Id.	Isolato	B	—	5
Id.	Samolaco	B	3	—
Id.	S. Giacomo	B	3	—
Id.	Teglio	B	—	3
Id.	Verceia	B	—	2
Terni	S. Venanzo	B	1	—
Torino	Baldissero Torinese	B	—	1
Id.	Carmagnola	B	10	—
Id.	Chiavriè	B	—	1
Id.	Fenestrelle	B	—	1
Trento	Ala	B	1	1
Id.	Arco	B	1	—
Id.	Avio	B	6	1
Id.	Bezzecca	B	1	—
Id.	Brentonico	B	28	10
Id.	Condino	B	—	1
Id.	Levico	B	4	5
Id.	Nago-Torbole	B	5	4
Id.	Oltresarca	B	18	—
Id.	Pieve S. Bono	B	—	1
Id.	Pinzolo	B	24	6
Id.	Pranzo	B	2	—
Id.	Ragoli	B	1	—
Id.	Riva	B	13	1
Id.	Romarzolo	B	1	1
Id.	Roncone	B	73	46
Id.	Storo	B	3	—
Id.	Strembo	B	25	2
Id.	Tione	B	—	2
Id.	Vigo Rendina	B	2	4
Treviso	Arcade	B	—	1
Id.	Istrana	B	2	—
Id.	Montebelluna	B	—	1
Id.	Nervesa	B	3	2
Id.	Paese	B	3	2
Id.	Valdobbiadene	B	1	—
Id.	Vidor	B	2	1
Id.	Volpago	S	1	—
Varese	Besano	B	1	—
Id.	Besnate	B	1	1
Id.	Besozzo	B	2	—
Id.	Cadrezzate	B	4	1
Id.	Caravate	B	1	—
Id.	Caronno Milanese	B	1	—
Id.	Casale Litta	B	2	2
Id.	Castiglione Olona	B	4	—
Id.	Cislago	B	5	1
Id.	Cittiglio	B	2	—
Id.	Fagnano Olona	B	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Varese	Galliate Lombardo	B	7	2
Id.	Gavirate	B	4	—
Id.	Golasecca	B	4	—
Id.	Gornate Olona	B	1	—
Id.	Jerago con Orago	B	4	—
Id.	Leggiuno Sangiano	B	4	—
Id.	Luino	B	3	—
Id.	Malnate	B	1	—
Id.	Mercallo	B	—	1
Id.	Mornago	B	1	—
Id.	Olgiate Olona	B	1	—
Id.	Osnate Lentate	B	3	—
Id.	Samarate	B	2	—
Id.	Saronno	B	1	1
Id.	Sumirago	B	1	—
Id.	Varano Borghi	B	6	—
Id.	Varese	B	1	—
Venezia	Chioggia	B	1	—
Id.	Martellago	B	1	—
Vercelli	Arbaro	B	—	2
Id.	Bianzè	B	1	2
Id.	Caresanablot	B	—	1
Id.	Cascine S. G.	B	—	2
Id.	Cerrione	B	2	3
Id.	Formigliana	B	2	—
Id.	Livorno-Ferraris	B	1	1
Id.	Motta dei Canti	B	2	—
Id.	Oldenico	B	1	—
Id.	Sale Marasino	O	—	2
Id.	Tronzano V.	B	—	1
Id.	Vercelli	B	2	—
Verona	Bardolino	B	1	—
Id.	Breonio	B	7	6
Id.	Caprino Veronese	B	1	—
Id.	Erbezzo	B	4	1
Id.	Ferrara di M. B.	B	—	3
Id.	Malcesine	B	1	—
Id.	Marano V.	B	1	—
Id.	Pescantina	B	2	—
Id.	Prun	B	5	3
Id.	S. Pietro Incariano	B	3	—
Id.	Sommacampagna	B	1	—
Id.	Verona	B	13	2
Id.	Villafranca	B	7	2
Vicenza	Asiago	B	—	1
Id.	Breganze	B	1	—
			2139	612
	Malattie infettive dei suini.			
Arezzo	Cortona	S	1	—
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	S	1	
Bologna	Bologna	S	—	1
Bolzano	Andriano	S	—	1
Id.	Caldaro	S	—	1
Brescia	Brescia	S	1	—
Id.	Pontevico	S	1	—
Cagliari	Arbus	S	—	1
Id.	Villamassargia	S	—	1
Cuneo	Fossano	S	1	—
Id.	S. Albano Stura	S	—	1
Ferrara	Ferrara	S	—	3
	Segue Malattie infettive dei suini.			
Fiume	Mattuglie	S	1	—
Id.	Primano	S	—	4
Foggia	Lucera	S	1	—
Forlì	Cesenatico	S	2	—
Grosseto	Massa Marittima	S	1	1
Piacenza	Besenzone	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio Emilia	S	—	1
Roma	Roma	S	3	—
Siena	Casole d'Elsa	S	1	—
Id.	Castellina in Chianti	S	1	—
Id.	Colle di Val d'Elsa	S	1	—
Id.	Montalcino	S	2	—
Teramo	Bellante	S	6	—
Id.	Canzano	S	1	—
Id.	Giulianova	S	1	—
Trento	Ossana	S	—	1
Trieste	Trieste	S	5	1
Venezia	Campolongo Magg.	S	—	1
Id.	S. Stino di Livenza	S	—	1
Vercelli	Piatto	S	—	1
			32	21
	Morva.			
Alessandria	Nizza Monferrato	E	—	1
Cremona	Rivolta d'Adda	E	—	1
Modena	Modena	E	—	1
Napoli	Napoli	E	12	—
Salerno	Salerno	E	1	—
			13	3
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Canicattì	E	1	—
Avellino	Forino	E	2	—
Id.	Lauro	E	1	—
Id.	Mirabella	E	1	—
Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Roccabascerana	E	1	—
Bari delle Puglie	Terlizzi	E	1	—
Campobasso	Fossalto	E	1	—
Catania	Adernò	E	4	—
Id.	Fiumefreddo	E	1	—
Genova	Sestri Levante	E	1	—
Napoli	Brusciano	E	1	—
Id.	Marcianise	E	1	—
Id.	Napoli	E	13	—
Id.	Palma Campania	E	1	—
Id.	Poggiomarino	E	1	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	2	—
Id.	S. Giuseppe	E	6	—
Id.	Terzigno	E	1	—
Palermo	Palermo	E	10	2
Potenza	Rionero in Vulture	E	1	—
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Giffoni Valle Piana	E	1	—
Id.	Pagani	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Farcino criptococcico.			
Salerno	Pellezzano	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	6	—
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Scafati	E	2	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Savona	Albenga	E	1	—
			87	2
	Rabbia.			
Alessandria	Casale Monferrato	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Cn	1	4
Catania	Viagrande	Cn	—	1
Frosinone	Cassino	Cn	1	—
Genova	Genova	Cn	—	1
Macerata	Ussita	Cn	2	—
Matera	Matera	Cn	1	—
Messina	Giardini	Cn	—	1
Napoli	Caserta	Cn	—	2
Id.	Marano	Cn	—	2
Id.	Napoli	Cn	—	8
Id.	Pozzuoli	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Palermo	Palazzo Adriano	B	—	1
Id.	Palermo	Cn	9	5
Id.	Id.	Fl	—	1
Pavia	Bobbio	Cn	1	—
Reggio di Calabria	Taurianova	B	—	1
Taranto	Taranto	Cn	—	1
			15	31
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	5	—
Aquila degli Abruzzi	Aielli	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subeq.	O	3	—
Id.	Oricola	E	1	—
Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Pereto	E	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Roccaraso	O	—	1
Arezzo	Castel S. Nicolò	O	—	2
Campobasso	Cerro al Volturno	O	19	—
Id.	Colli al Volturno	O	23	—
Id.	Fornelli	O	18	—
Frosinone	Paliano	O	1	—
Gorizia	Gorizia	E	1	—
Macerata	Esanatoglia	O	—	1
Id.	Fiuminata	O	—	1
Id.	Sefro	O	3	—
Id.	Serravalle	O	12	5
Id.	Ussita	O	1	—
Id.	Visso	O	1	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Spello	O	—	3
Id.	Spoleto	O	2	—
Potenza	Atella	O	5	—
Id.	Avigliano	O	1	—
Id.	Lavello	O	1	—
Id.	Melfi	O	2	—
Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Venosa	O	1	—
	Segue Rogna.			
Rieti	Leonessa	O	1	—
Id.	Monte S. Giovanni	O	3	—
Roma	Artena	O	1	—
Id.	Gallicano	O	1	—
Id.	Ienne	O	1	—
Id.	Roccamassima	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Tolfa	O	1	—
Salerno	Buccino	O	4	—
Id.	Ricigliano	O	1	—
Id.	Romagnano al M.	O	1	—
Id.	S. Gregorio M.	O	6	—
Viterbo	Bassanello	O	4	—
Id.	Castel S. Elia	O	1	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Faleria	O	2	—
Id.	Ischia di Castro	O	2	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			141	13
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Aquila degli Abruzzi	Aquila	O	2	—
Id.	Castel del Monte	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Catania	Vizzini	O	2	—
Foggia	S. Agata di Puglia	O	1	—
Rieti	Cittaducale	Cp	1	—
Id.	Scandriglia	Cp	2	—
Id.	Varco Sabino	Cp	1	—
Roma	Manziana	O	1	—
Viterbo	Farnese	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	CpO	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			17	—
	Vaiuolo ovino.			
Aquila degli Abruzzi	Castel del Monte	O	1	—
Id.	Civita d'Antino	O	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	O	1	—
Frosinone	Filettino	O	1	—
Lecce	Lecce	O	4	—
Id.	Surbo	O	2	—
Lucca	Vagli Sotto	O	2	—
Massa e Carrara (*a*)	Aulla	O	2	—
Id.	Massa	O	1	—
Modena	Fanano	O	—	1
Pisa	Bagni S. Giuliano	O	1	—
Id.	Buti	O	4	—
Rieti	Fiamignano	O	—	1
Roma	Albano	O	1	—
Id.	Gerano	O	1	—
Salerno	Teggiano	O	2	—
Taranto	Taranto	O	1	—
			25	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Aborto epizootico.			
Pisa	Bagni S. Giuliano	B	1	—
Id.	Calcinaia	B	1	—
			2	—
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Rapagnano	B	—	1
Id.	S. Elpidio a Mare	B	1	4
Id.	Torre S. Patrizio	B	—	1
Macerata	Montecosaro	B	—	1
			1	7
	Tubercolosi bovina.			
Arezzo	Cortona	B	1	—
Ravenna	Ravenna	B	3	—
			4	—
	Morbo coitale maligno.			
Ascoli Piceno	Fermo	E	2	1
Id.	Montegranaro	E	1	—
			3	1
	Influenza del cavallo.			
Campobasso	Riccia	E	—	1
Livorno	Colle Salvetti	E	1	2
			1	3
	Colera dei polli.			
Ascoli Piceno	Fermo	P	1	—
Taranto	Taranto	P	1	—
			2	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	27	42	48
Carbonchio sintomatico	6	10	10
Afta epizootica	53	614	2751
Malattie infettive dei suini	21	32	53
Morva	5	5	16
Farcino criptococcico	12	30	89
Rabbia	13	18	46
Rogna	13	50	154
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	13	17
Vaiuolo ovino	12	17	27
Aborto epizootico	1	2	2
Diarrea dei vitelli	2	4	8
Tubercolosi bovina	2	2	4
Morbo coitale maligno	1	2	4
Influenza del cavallo	2	2	4
Colera dei polli	2	2	2

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina;* Sc *scimmie.*
(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 20

ATTIVO				DIFFERENZE con la situazione al 10 agosto 1928 (migliaia di lire)
Oro in cassa		L.	5,001,573,981.24	+ 44
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero	L. 5,107,470,415.71			— 49,265
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1,681,954,977.71			+ 5
			6,789,425,393.42	— 49,260
Riserva totale		L.	11,790,999,374.66	— 49,216
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato		»	1,847,712,566.95	—
Cassa		»	106,482,116.76	— 3,027
Portafoglio su piazze italiane		»	2,948,290,741.55	— 20,840
Effetti ricevuti per l'incasso		»	7,430,452.50	+ 1,045
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1,372,675,847.90			
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 2,195,794.06			
			1,374,871,641.96	+ 135,245
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca		L.	998,762,938.04	+ 613
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 137,528,641.11			+ 39,874
altri	» 57,520,783.23			— 12,074
			195,049,424.34	+ 27,800
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni		L.	276,870,496.83	—
Azionisti a saldo azioni		»	60,000,000 —	—
Immobili per gli uffici		»	134,563,041.29	+ 875
Istituto di liquidazioni		»	1,237,085,287.61	—
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —			—
Impiego della riserva straordinaria	» 12,025,000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 110,902,629.29			—
Impiego fondo pensioni	» 178,672,608.14			+ 5,999
Debitori diversi	» 910,125,344.96			+ 1,868
			1,241,725,582.39	+ 7,867
Spese		L.	147,027,699.21	+ 982
		L.	22,366,871,364.09	—
Depositi in titoli e valori diversi		»	28,422,405,392.79	— 1,515,076
		L.	50,789,276,756.88	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	136,904,793.07	— 143
TOTALE GENERALE		L.	50,926,181,549.95	— 1,413,875

Saggio normale dello sconto 5.50 % (dal 25 giugno 1928).

Il governatore: STRINGHER.

(2109)

D'ITALIA

- Versato L. 180,000,000

agosto 1928 (VI)

PASSIVO

				DIFFERENZE con la situazione al 10 agosto 1928 (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti			L. 17,010,121,300 —	—	274,880
Vaglia cambiari e assegni della Banca			» 583,691,588.20	+	46,131
Depositi in conto corrente fruttifero			» 2,878,343,958.89	+	221,090
Conto corrente del Regio tesoro			» 300,000,000 —	+	116,844
			L. 20,772,156,847.09	+	109,185
Capitale			L. 240,000,000 —		—
Massa di rispetto			» 48,000,000 —		—
Riserva straordinaria			» 12,025,412.33		—
Conti correnti passivi			» 23,484,035.30	+	3,306
Conto corrente del R. Tesoro, vincolato			» 35,893,397.86	+	35,893
Partite varie:					
Riserva speciale azionisti	L.	113,163,616.20		+	70
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	»	46,000,000 —			—
Creditori diversi	»	792,618,163.47		—	52,016
			951,781,779.67	—	51,946
Rendite			L. 283,529,891.84	+	4,906
Utili netti dell'esercizio precedente			» —		—
			L. 22,366,871,364.09		—
Depositanti			» 28,422,405,392.79	—	1,515,076
			L. 50,789,276,756.88		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi			» 136,904,793.07	—	143
Totale generale			L. 50,926,181,549.95	—	1,413,875

Rapporto della riserva (11,790,999,374.66) ai debiti (20,772,156,847.09) da coprire 56.76 %.

p. *Il ragioniere generale*: Rosai.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Varianti alle norme relative alla formazione dell'albo delle ditte fornitrici della Regia aeronautica.

A parziale modifica delle norme inserite nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 gennaio 1928-VI, n. 17 relative alla formazione dell'albo delle imprese ammesse ad assumere appalti per forniture o lavori occorrenti alla Regia aeronautica, si dispone che:

a) le ditte aspiranti all'iscrizione nel predetto albo che dimostrino, mediante validi documenti, di essere iscritte negli albi delle imprese degli altri Ministeri, per forniture di materiali od appalti di lavori similari a quelli per cui chiedono l'iscrizione nell'albo delle imprese aeronautiche, sono esentate dal produrre, a corredo della domanda, i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4;

b) il certificato di cui al n. 3, relativo alla nazionalità di prodotti, non occorre che sia presentato dalle ditte aspiranti all'iscrizione per la esecuzione di lavori edili o di movimenti di terra; come pure non occorre che sia presentato dalle ditte commissionarie, che non producano, cioè, in proprio i materiali oggetto del loro commercio;

c) la presentazione del certificato prefettizio di cui al n. 4, attestante l'idoneità delle ditte aspiranti all'iscrizione ad essere ammesse alle pubbliche aste è obbligatorio per le ditte edili; è facoltativo per tutte le altre ditte.

Roma, 4 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro per l'aeronautica*: BALBO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Monastero di Vasco, in provincia di Cuneo, con decreto 30 agosto 1928-VI, sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 26 agosto 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Concerviano, provincia di Roma, con orario limitato di giorno.

BANDI DI CONCORSO

GRAN MAGISTERO DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Concorso ad un posto di applicato nella Regia segreteria.

E' aperto un concorso per la nomina di un applicato (carriera d'ordine) nella Regia segreteria del Gran Magistero Mauriziano. Titoli di studio richiesti: licenza di scuola media di 1° grado e diploma di dattilografia. Termine per le domande: 30 settembre 1928. Per informazioni rivolgersi al Gran Magistero in Torino.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per 12 borse di studio per la specializzazione nelle costruzioni aeronautiche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513;
Vista la legge 7 giugno 1928, n. 1208;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dodici borse di studio per la specializzazione nelle costruzioni aeronautiche di cui n. 6 per il conseguimento della laurea in ingegneria aeronautica presso la Scuola d'ingegneria di Roma, e n. 6 per il conseguimento del diploma di perfezionamento nelle costruzioni aeronautiche presso la Scuola d'ingegneria di Torino, per l'anno accademico 1928-29.

Art. 2.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 6000 da corrispondersi ai vincitori in sei rate di L. 1000 ciascuna durante l'anno scolastico previo nulla-osta del direttore della rispettiva scuola di ingegneria.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che abbiano già conseguita la laurea in ingegneria in qualunque scuola di ingegneria del Regno da non oltre quattro anni computati dalla data della scadenza del concorso.

Le istanze di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 3 dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti) non più tardi del 30 settembre 1928.

Ciascuna istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato;

b) titoli accademici (diplomi originali o copia autentica);

c) pubblicazione a stampa di carattere scientifico o tecnico (in tre copie);

d) certificati dei punti riportati negli studi superiori regolarmente compiuti e negli esami di laurea o di diploma;

e) documenti debitamente legalizzati comprovanti gli eventuali altri titoli scientifici e tecnici che il candidato possiede;

f) nella domanda dovranno essere chiaramente indicate le generalità e l'esatto domicilio del concorrente, nonchè la scuola di ingegneria (Roma o Torino) presso la quale egli aspira di compiere il corso di specializzazione.

Art. 4.

Apposita Commissione da nominarsi dal Ministero dell'aeronautica esaminerà i titoli dei concorrenti e deciderà inappellabilmente.

La Commissione potrà del pari stabilire che nessuno dei concorrenti sia meritevole di conferimento delle borse.

Art. 5.

La spesa derivante dal presente decreto sarà imputata a carico del cap. 9 del bilancio del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio 1928-29.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.